

IL VOTO A FAVORE DI UNA LEGGE INGIUSTA PER LIMITARE I DANNI¹

Tommaso SCANDROGLIO

Membro del Comitato Interuniversitario per gli studi sull'Etica
(Università Ca' Foscari di Venezia)

Abstract

Il presente contributo tenta di dare risposta ad un quesito di etica applicata: votare o non votare a favore di una legge ingiusta al fine di impedire il varo di un'altra legge più ingiusta o di eliminarne una più iniqua già vigente? La risposta a cui si è giunti è la seguente: non è mai moralmente lecito proporre, votare o dare in qualsiasi modo appoggio formale ad una legge ingiusta anche perseguendo il fine eticamente lecito di limitare i danni ed anche stretti da necessità. Infatti l'oggetto morale dell'atto del votare a favore è il medesimo della *ratio* della legge messa al voto. La norma legittimante un male morale è una legge ingiusta e mai si può dare il proprio voto a sostegno di una legge di tal natura. In altri termini votare a favore significa approvare e mai è moralmente lecito approvare un'ingiustizia. I danni che si vogliono limitare rappresentano i fini remoti i quali, insieme allo stato di necessità, non hanno il potere di mutare l'oggetto morale dell'azione del votare una simile norma che rimane malvagio. L'uomo è chiamato sempre a compiere il bene, non sempre ad ottenere l'utile.

Parole chiave: votare, legge, ingiustizia, male minore, utilità

¹ Il presente contributo è un estratto parzialmente modificato dei paragrafi 1–3 del cap. 3 della monografia Tommaso SCANDROGLIO: *Legge ingiusta e male minore*. Palermo, Phronesis, 2020.

1. Le fattispecie prese in esame

Il quesito a cui vogliamo rispondere con questo contributo è il seguente: è moralmente lecito votare una legge ingiusta al fine di limitare alcuni danni? Norme approvate che perseguono il fine della compressione di alcuni effetti negativi prendono spesso il nome di “norme imperfette”.² In questa sede procederemo a verificare il fondamento morale di siffatte norme. L'uso dell'aggettivo “imperfette” viene giustificato da motivazioni convenzionali e non prettamente attinenti alla filosofia morale o giusfilosofiche, sebbene le sue ricadute interessino in modo assai significativo questi due ambiti. Soprattutto nell'ambito giusnaturalista ed in specie in quello cattolico,³

² Per un'analisi sulle differenti accezioni dell'espressione “leggi imperfette” cfr. Tommaso SCANDROGLIO, voce “Norme imperfette (bioetica e)”. In: Elio SGRECCIA – Antonio TARANTINO (ed.): *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015.

³ Cfr. GIOVANNI PAOLO II.: *Evangelium vitae*. n. 73.; *Discorso ai partecipanti al simposio promosso dalla Congregazione per la dottrina della fede su «I cattolici e la società pluralista»*, 12 novembre 1994.; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (ed.): *Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica*. 21 novembre 2002., no. 4.; Joseph JOBLIN – Réal TREMBLAY (ed.): *I cattolici e la società pluralista. Il caso delle leggi «imperfette»*. Bologna, ESD, 1996.; Luciano EUSEBI (ed.): *Il problema delle «leggi imperfette». Etica della partecipazione all'attività legislativa in democrazia*, Brescia, Morcelliana, 2017.; Normatività legislative e leggi «imperfette»: etica e diritto nella società pluralista. *Jus-online*, no. 2. (2015); Tarciso BERTONE: I cattolici e la società pluralista, le «leggi imperfette» e la responsabilità dei legislatori. *Medicina e Morale*, 5., 2001.; Angel RODRIGUEZ LUÑO: Il parlamentare cattolico di fronte ad una legge gravemente ingiusta. Una riflessione sul n. 73 dell'Enciclica «*Evangelium vitae*». *L'Osservatore romano*, 6 settembre 2002.; I legislatori cattolici di fronte alle proposte migliorative delle leggi ingiuste in tema di procreazione artificiale. In: Juan DE DIOS VIAL CORREA – Elio SGRECCIA (ed.): *La dignità della procreazione umana e le tecnologie riproduttive: aspetti antropologici ed etici. Atti della Decima assemblea generale della Pontificia accademia per la vita*. Città del Vaticano, 20–22 febbraio 2004., Città del Vaticano, LEV, 2005.; La legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita. *L'Osservatore Romano*, 14 febbraio 2004.; Leggi imperfette e inique. In: PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA (ed.): *Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia vita e questioni etiche*, Bologna, EDB, 2003.; Considerazioni sulle leggi imperfette: reazione all'intervento del prof. Wierzbicki. In: Livio MELINA – Elio SGRECCIA – Stephan KAMPOWSKI (ed.): *Lo splendore della verità*. Città del Vaticano, LEV, 2006.; Can a Catholic Support a Law That Allows Some Abortions?. Intervista pubblicata in *Zenit*, 3 ottobre 2002.; John Mitchell FINNIS: Helping Enact Unjust Laws Without Complicity. *Injustice. The American Journal of Jurisprudence*, no. 49. (2004.); Restricting legalised abortion is not intrinsically unjust. In: Helen WATT (ed.): *Cooperation, Complicity & Conscience. Problems in Healthcare, Science, Law and Public Policy*. London, Linacre Centre, 2006.; «A vote decisive for...a more restrictive law». In: WATT (ed.) op. cit.; The Catholic Church and Public Policy Debates in Western Liberal Societies: The Basis and Limits of Intellectual Engagement. In: Luke GORMALLY (ed.): *Issues for a Catholic Bioethic: Proceedings of the International Conference to celebrate the Twentieth Anniversary of the foundation of the Linacre Centre, 28–31 July 1997*. London, The Linacre Center, 1999.; Luciano EUSEBI: Corresponsabilità verso le scelte giuridiche della società pluralista e criteri di intervento sulle c.d. norme imperfette. In: Alfonso LÓPEZ TRUJILLO – Julian HERRANZ – Elio SGRECCIA (ed.): «*Evangelium vitae*» e diritto. *Acta Symposii internationalis in Civitate Vaticana celebrati 23-25 maii 1996*. Città del Vaticano, LEV, 1997.; Livio MELINA: La cooperazione con azioni moralmente cattive contro la vita umana. In: PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA (ed.): *Commento interdisciplinare all'«Evangelium vitae»*. Città del Vaticano, LEV, 1997.; Maurizio Pietro FAGGIONI: Il male minore e il bene possibile. *Vivens Homo*,

vol. 26. 2015.; Andrzej WIERZBICKI: Leggi imperfette in *Evangelium vitae* 73. In: MELINA-SGRECCIA-KAMPOWSKI (ed.) op. cit.; Tadeusz STYCZEŃ – Piotr ŚLĘCZKA – Carl RITTER (ed.): *Unvollkommene oder ungerechte Gesetze? Für eine logisch kohärente und ethisch eindeutige Interpretation von Nr. 73 der Enzyklika „Evangelium vitae“*. Lublin, Johannes-Paul-II-Institut der Katholischen Universität Lublin, 2005.; Colin HARTE: *Changing unjust laws justly*. Washington D.C., The Catholic University of America Press, 2005a.; Challenging a Consensus: Why *Evangelium Vitae* does not Permit Legislators to Vote for Imperfect Legislation. In: Luke GORMALLY (ed.): *Culture of Life – Culture of Death*. London, The Linacre Centre, 2002.; Inconsistent Papal Approaches towards Problems of Conscience?. *National Catholic Bioethics Quarterly*, vol. 2., no. 1. (Spring 2002); *Evangelium vitae* 73 and Intrinsically Unjust Law. *The National Catholic Bioethics Quarterly*, vol. 3. no. 2. (Summer 2003); Problems of Principle in Voting for Unjust Legislation. In: WATT (ed.) op. cit.; The opening up of discussion: a response to John Finnis. In: WATT (ed.) op. cit.; William MAY: *Evangelium vitae* 73 and the Problem of the Lesser Evil. *The National Catholic Bioethics Quarterly*, vol. 2. no. 4. (Winter 2002); The Misinterpretation of John Paul II's Teaching in *Evangelium vitae* n. 73. *The National Catholic Bioethics Quarterly*, vol. 6. no. 4. (Winter 2006); Unjust Laws and Catholic Citizens: Opposition, Cooperation and Toleration. *Homiletic and Pastoral Review*, November 1995.; Damian FEDORYKA: Thoughts towards a Clarification of *Evangelium vitae* #73. In: Joseph KOTERSKI (ed.): *Life and Learning: Proceedings of the Twelfth University faculty for Life Conference*. Washington DC, University Faculty for Life, 2002.; Germain GRISEZ: *Abortion: the myths, the realities, and the arguments*. New York and Cleveland, Corpus Books, 1970. 459–461.; Anthony FISHER: Some problems of conscience in bio-lawmaking. In: GORMALLY (ed.) op. cit.; On the duties of a Catholic politician with respect to abortion law reform, with particular reference to *Evangelium vitae* § 73. www.priestsforlife.org (consultato il 25/04/2022); Theo MAYER MALY: Il diritto alla vita e la trasmissione della vita nei diversi sistemi ed esperienze giuridiche contemporanee. In: LÓPEZ TRUJILLO-HERRANZ-SGRECCIA (ed.) op. cit.; Thomas ULSHAFFER: On the Morality of Legislative Compromise: Some Historical Underpinnings. *The Linacre Quarterly*, vol. 59., no. 2. (May 1992) 21C22.; John O'CONNOR: Abortion: Questions and Answers. *Origins*, vol. 20., no. 7. (1990) § 13.; William MAESTRI: The Abortion Debate After Webster: The Catholic-American Moment. *The Linacre Quarterly*, vol. 57. no. 1. (1990); Abortion in Louisiana: Passion Over Prudence. *Linacre Quarterly*, vol. 57. no. 4. (1990); John MYERS: The Obligations of Catholics and the Rights of Unborn Children. *The Linacre Quarterly*, vol. 57., no. 3. (1990) 20.; John ROCK: *Evangelium Vitae*: Some Highlights. *The Linacre Quarterly*, vol. 64. (February 1997) 11–13.; George WOODALL: The use of condom to prevent the transmission of HIV. *Medicina e morale*, 3., 1998. 569–571.; Karl LENZEN: Partielle Mitwirkung am Vollzug eines ungerechten Gesetzes oder prophetischer Widerstand?. *Theologisches*, vol. 25. no. 4. (1995); Anmerkungen dazu. *Theologisches*, vol. 25. no. 10. (1995); Anmerkungen zu dem Artikel von Prof. Giovanni B. Sala S. J.. *Theologisches*, vol. 27. no. 2. (1997); Arthur Fridolin UTZ: Die Enzyklika „*Evangelium vitae*“ und die Lehre vom „*voluntarium indirectum*“ (Zur Problematik von Nr. 73). *Theologisches*, vol. 27. no. 5. (1997); Das „*Voluntarium indirectum*“ in der Enzyklika *Evangelium Vitae* – Versuch einer Verdeutlichung im Hinblick auf die Abänderung der gesetzlichen Indikation der Artreibung. *Theologisches*, vol. 28. no. 3. (1998); Das Unheil der Nr. 73/74 der Enzyklika *Evangelium Vitae*. *Theologisches*, vol. 28. no. 6. (1998); AMERICAN LIFE LEAGUE (ed.): Offizielles Positionspapier zu *Evangelium Vitae* (73,3). *Theologisches*, vol. 28. no. 9–10. (1998); Giovanni SALA: Die Enzyklika „*Evangelium vitae*“ und die Frage nach der Mitwirkung an einem ungerechten Gesetz. *Theologisches*, vol. 25. no. 10. (1995); Zur Frage der Mitwirkung an einem ungerechten Gesetz: Das Prinzip der Schadensbegrenzung und das Prinzip des kleineren Übels – I. *Theologisches*, vol. 26–27. no. 12–1., 1996–97.; Zur Frage der Mitwirkung an einem ungerechten Gesetz: Das Prinzip der Schadensbegrenzung und das Prinzip des kleineren Übels – II. *Theologisches*, vol. 27. no. 3. (1997); Die Lehre von der „Schadensbegrenzung“ eines ungerechten Gesetzes nach der Enzyklika „*Evangelium vitae*“. Ein Versuch, die Bedenken gegen die Textstelle zu lösen. *Theologisches*, vol. 29. no. 10. (1999); UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS (ed.): Pastoral Plan for Pro-Life Activities: A Campaign in Support of Life. <http://www.usccb.org/about/>

l'espressione in oggetto è usata per indicare l'esito normativo del procedimento volto alla limitazione dei danni di una legge ingiusta già vigente⁴ o di una sentenza giurisprudenziale ingiusta e irrimediabile⁵ o di una legge iniqua in fase di approvazione

pro-life-activities/pastoral-plan-prolife-activities.cfm, n. 3 (consultato il 25/04/2022); Living the Gospel of Life: A Challenge to American Catholics, November 19, 1998. <http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/abortion/living-the-gospel-of-life.cfm>, n. 31 (consultato il 25/04/2022); Robert DRINAN: The Jurisprudential Options on Abortion. *Theological Studies*, no. 31. 1970.; Michel SCHOYANS: Objeción de conciencia en materia de salud: el caso de los políticos. In: CONSEJO PONTIFICIO DE LA FAMILIA (ed.): *Lexicon. Términos ambiguos y discutidos sobre la familia, vida y cuestiones éticas*, Madrid, Ediciones Palabra, 2004.; Paul DELANEY: Compromise or Principle?. *Catholic Exchange*, May 29. 2003.; Clarke D. FORSYTHE: *Politics for the Greatest Good. The Case for Prudence in the Public Square*. Downers Grove (IL), InterVarsity Press, 2009. capp. 1., 5.; Peter BRISTOW: *The Moral dignity of man*. Dublin, Four Courts press, 1997. 186–190.; Charles E. RICE: *No exception: a pro-life imperative*. Notre Dame (IN), Tyholland Press, 1990. 80–90.; *The Winning Side. Questions on Living the Culture of Life*, Mishawaka (IN), St. Brendan's Institute, 1999. 225–242.; Paul WEYRICH: Weyrich's Letter to Cardinal Gagnon. *Origins*, vol. 17. no. 9., July 30, (1987); Eduard GAGNON: Cardinal Gagnon's Letter to Weyrich. *Origins*, vol. 17., no. 9. July 30, (1987); Francesco COMPAGNONI: La responsabilità dei politici nell'Evangelium vitae. In: Elio SGRECCIA – Dario SACCHINI (ed.): *Evangelium vitae e bioetica. Un approccio interdisciplinare*. Milano, Vita e Pensiero, 1996. 108–110.; Barret V. JOHNSTONE: Life in a Culture of Death. *Priests and People*, vol. 9. (November 1995) 413.; John J. COUGHLIN: Lawyers and Cooperations with Evil in Divorce Cases. In: Kenneth D. WHITEHEAD (ed.): *The Catholic Citizen. Debating the Issues of Justice*. South Bend (IN), St. Augustine's Press, 2004. 159–160.

⁴ Un esempio è la legge polacca del 7 gennaio del 1993 sull'aborto, dal titolo «Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży», che sostituì quella precedente del 27 aprile del 1956 più permissiva. Cfr. Colin HARTE: Restriktive Abtreibungsgesetzgebung: ist sie unvollkommen, gerecht oder ungerecht?. In: STYCZEŃ–ŚLĘCZKA–RITTER (ed.) op. cit. 141.; HARTE (2006) op. cit. 181–182.; *The opening up of discussion: a response to John Finnis* op. cit. 266–267. (b); Andrzej SZOSTEK: Die Verteidigung des ungeborenen Lebens im Parlament. Im Zusammenhang mit Nr. 73 der Enzyklika Evangelium vitae. In: STYCZEŃ–ŚLĘCZKA–RITTER (ed.) op. cit. 172.

⁵ Si tratta ad esempio della seguente ipotesi: una sentenza irrimediabile rende legittima, senza vincolo alcuno, una condotta intrinsecamente malvagia e la sua efficacia è *erga omnes*. Una legge a lei posteriore tenta di limitarne gli effetti negativi delimitandone il contenuto prescrittivo. In Italia è stato il caso della sentenza n. 162 della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014 che dichiarò incostituzionale il divieto di fecondazione artificiale di tipo eterologo contenuto nella legge n. 40 del 2004. Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ed insieme a lei altri parlamentari e uomini di cultura chiesero una legge parlamentare per limitare i casi di accesso all'eterologa.

parlamentare, qualora per necessità sia realisticamente impossibile⁶ abrogare in toto⁷ la legge vigente o impedire il varo di una nuova che sta per essere promulgata,⁸ o annullare completamente l'efficacia giuridica della decisione giurisprudenziale. Un altro caso, che per analogia potrebbe interessare l'indagine qui presentata, è quella del voto del singolo magistrato all'interno di un collegio di giudici in merito ad una sentenza ingiusta che l'organo deve pronunciare e che potrebbe incidere sulla disciplina legislativa già vigente o in fase di approvazione. Vi sarebbe un'ulteriore ipotesi in cui si potrebbe utilizzare l'espressione "norme imperfette": il varo di una legge ingiusta o il pronunciamento di una decisione giurisprudenziale iniqua relative ad una materia mai disciplinata, né in senso repressivo né in quello permissivo, che riguardi la legittimazione, seppur vincolata, di alcune condotte ingiuste diffuse nel consesso sociale.⁹ A tale ipotesi occorre aggiungere anche i seguenti casi: norma

⁶ Cfr. Tommaso D'AQUINO: *Summa Theologiae*. I-II., q. 13., a. 5 c.: «le cose impossibili non sono oggetto di elezione». Tentare di ottenere un risultato irrealistico può essere controproducente come è accaduto nel 1990 in Louisiana dove, a seguito di una pronuncia della Corte Suprema (*Webster v. Reproductive Health Services* – 492 U.S. 490 – 1989) che permetteva ai singoli Stati di intervenire in materia di accesso alle pratiche abortive in modo più restrittivo di quanto previsto dalla sentenza della medesima Corte *Roe v. Wade* – 410 U.S. 113 – 1973 (nella decisione dei giudici si poteva leggere che la sentenza *Roe vs Wade* «implies no limitations on a State's authority to make a value judgment favoring childbirth over abortion»), si propose un disegno di legge (*Human Life Act*, 1990) si lecito dal punto di vista morale (seppur non fosse assai chiara la formulazione dell'esimente dal reato di aborto prevista in caso di stato di necessità per salvare la vita della donna), ma eccessivamente pretenzioso. Tale disegno di legge non passò e si perse così l'occasione di rendere più restrittivo l'accesso all'aborto mettendo poi in cattiva luce il movimento pro-life e impedendo a quest'ultimo per molto tempo ulteriori iniziative legislative a tutela della vita nascente. Cfr. W. F. MAESTRI (1990 November) op. cit.; MAESTRI (1990 February) op. cit.

⁷ Naturalmente, affinché sia completa la tutela del bene giuridico compromesso dalla legge ingiusta, non è sufficiente l'abrogazione della medesima, ma è altresì necessaria, qualora sia esclusa l'opportunità della tolleranza del male, il presidio della risposta sanzionatoria penale. Cade così l'obiezione di John Finnis che, usando polemicamente in un suo scritto la tesi da noi qui appoggiata, vede nell'abrogazione totale o parziale di una legge abortiva un atto ingiusto perché permetterebbe nella prassi di abortire. La tesi di Finnis non regge non solo facendo riferimento alla doverosità della sanzione penale una volta che la norma o parte di essa fosse stata abrogata, ma anche perché il singolo atto abrogativo, essendo un divieto di un male, di per sé è atto buono. A questo eventualmente si potrebbe accompagnare un atto malvagio qualora, pur potendo, ci si astenesse dallo stornare la condotta abortiva non prevedendo una pena relativa. Cfr. J. M. FINNIS (2004) op. cit. 31.

⁸ Cfr. Albert VANHOYE: La Chiesa di fronte alle leggi imperfette. In: JOBLIN-TREMBLAY (ed.) op. cit. 118.; FAGGIONI (2015) op. cit. 145.; Pedro RODRIGUEZ: Pastori e laici: distinzione dei loro ruoli nella Dottrina sociale della Chiesa. In: JOBLIN-TREMBLAY (ed.) op. cit. 158-159. Per alcuni invece l'espressione rimanda a disposizioni normative che hanno in sé alcune parti consone alla morale naturale ed altre in netta discordanza: cfr. Maurizio Pietro FAGGIONI: Il teorema della legge imperfetta e il principio del male minore. In: EUSEBI (2017) op. cit. 88.; Sergio COTTA: L'incidenza del secolarismo sulle norme morali e giuridiche. In: JOBLIN-TREMBLAY (ed.) op. cit. 64.; Joseph JOBLIN: I cattolici nella società pluralista. Attualità del problema. In: JOBLIN-TREMBLAY (ed.) op. cit. 7. in cui per leggi imperfette si intendono «disposizioni legislative o regolamentari che soltanto in parte possono essere giudicate accettabili dal loro [dei cattolici *N.d.A.*] punto di vista morale».

⁹ È stato il caso, ad esempio, della legge 40/2004 relativa alle tecniche di fecondazione extracorporea. Le motivazioni addotte per legittimare simili condotte vertevano sulla necessità di delimitare con

che comanda un atto malvagio e dunque contrario alla legge naturale; norma che comanda un atto astrattamente buono, dunque consono alla legge naturale, ma in modo sproporzionato; norma che vieta atti moralmente riprovevoli ma in modo sproporzionato; norma che vieta un atto commissivo astrattamente buono, dunque consono alla *lex naturalis*, ma in modo sproporzionato.¹⁰ In tutti questi casi i danni da stemperare non sarebbero presenti in un'altra legge già vigente o *in fieri*, bensì nella prassi.¹¹

L'espressione "norme imperfette", in ciascuna di queste ipotesi, allora interesserebbe la prospettiva sia del *de iure condito* che quella del *de iure condendo*,¹² vale a dire concernerebbe sia il momento di revisione parlamentare sia quello formativo della legge e non quello applicativo.¹³ Tale locuzione perciò rinvia al problema morale di

vincoli di varia natura l'accesso alla pratica della fecondazione extracorporea ormai presente a livello sociale. Cfr. EUSEBI (1997) op. cit. 399: «è altresì da valutarsi positivamente il previo impegno inteso a consentire che tale norma, seppur ancora imperfetta, venga presentata, e lo sia al massimo livello contingentemente perseguibile di aderenza ai valori coinvolti»; p. 400: «la sottoscrizione di una proposta legislativa imperfetta [...] può essere ritenuta coerente sotto il profilo etico [...] solo se costituisca un progresso significativo rispetto al diritto vigente ovvero a un'assenza di legislazione che permetta più male della normativa progettata (assenza che potrebbe essere colmata in forme meno accettabili)»; A. RODRIGUEZ LUÑO (2005) op. cit. § 4: «sarebbe possibile promuovere una legge restrittiva in un paese che non ha alcuna legge specifica sulla procreazione artificiale, ma solo una situazione di fatto molto permissiva e ingiusta?»; (2004) op. cit., in cui in merito al varo della legge n. 40 si può leggere: «il significato reale dell'operato di quanti hanno promosso e votato questa legge [...] sembra essere quello di sopprimere parzialmente una prassi e una situazione ingiusta la cui totale soppressione non risultava possibile» (corsivo nel testo); ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI (ed.): Comunicato dell'Associazione Medici Cattolici Italiani. *L'Osservatore Romano*, 14 febbraio 2004.: «l'Associazione Medici Cattolici Italiani esprime soddisfazione per l'approvazione definitiva della legge sulla Fecondazione Medicalmente Assistita. Finalmente il far west e l'assoluto liberismo in un campo così delicato sono stati cancellati»; Carlo BRESCIANI: Le leggi imperfette e il cristiano. In: EUSEBI (2017) op. cit. 35.: «da sottolineare che in questo caso [il varo della legge 40 N.d.A.], i cristiani presenti in parlamento hanno dato un contributo non indifferente alla elaborazione di una legge che fosse il meno possibile negativa [...]. Si può dire che hanno lavorato e collaborato attivamente per 'limitare i danni' di fronte a quello che comunemente ormai veniva chiamato il *far west* completamente deregolamentato della procreazione assistita. In questo caso non si trattava di sostituire a una legge più permissiva una meno permissiva, ma di elaborare una nuova legge».

¹⁰ Cfr. MAY (1995) op. cit. 7.

¹¹ Cfr. EUSEBI (2017) op. cit. 19. Un caso simile ai precedenti sarebbe il voto del cittadino privato ad un candidato o ad un partito politico. In simile ipotesi però potrebbe essere assai ben più difficile, rispetto al testo di una legge scritta, giudicare dell'ingiustizia delle volontà politiche del candidato o del partito politico. Si dovrebbe fare riferimento *in primis* al programma politico, quasi certamente da integrarsi con la valutazione delle scelte politiche pregresse e di altre dichiarazioni del candidato o dei vertici del partito, con tutte le incertezze interpretative che queste fonti portano con sé inevitabilmente. Cfr. MYERS op. cit. 19–22.; RICE (1999) op. cit. 257–258.

¹² Cfr. RODRIGUEZ LUÑO (2003) op. cit. 525.

¹³ Cfr. Joseph JOBLIN: Leggi imperfette, diritti umani, valori comuni, società pluralista. In: JOBLIN–TREMBLAY (ed.) op. cit. 47. Sulle possibili opzioni di azione offerte al cittadino privato una volta che la legge ingiusta è vigente cfr. Tommaso SCANDROGLIO: *La Teoria Neoclassica sulla legge naturale di Germain Grisez e John Finnis*. Torino, Giappichelli, 2012. 455–461.; William MAY: Leggi ingiuste

tendere in modo lecito al maggior bene possibile¹⁴ stante l'impossibilità di ottenere l'*optimum* morale e giuridico,¹⁵ escludendo in radice l'opzione opposta tesa al compimento del male minore.

Ai fini dell'analisi dell'oggetto indagato nel presente saggio è opportuna una precisazione per inquadrare correttamente il *genus* morale delle leggi ingiuste in riferimento all'espressione "norme imperfette".

Riferirsi, sotto l'angolatura morale,¹⁶ ad alcune leggi ingiuste come norme imperfette perché legittimano condotte meno ingiuste di altre al fine di evitare peggiori effetti negativi, è errato. Poiché la *ratio* di tali norme possiede un ordine contrario ai principi di legge naturale (quand'anche il disordine fosse da attribuire a difetti di proporzione negli effetti), queste risultano o estrinsecamente disordinate o intrinsecamente disordinate se hanno attinenza con i *mala in se*. Più che imperfette queste norme sono dunque confliggenti con la *lex naturalis*, incompatibili con essa e

e cittadini cattolici: opposizione, cooperazione e tolleranza. In: JOBLIN–TREMBLAY (ed.) op. cit. 247–258.; Henry David THOREAU: *La disobbedienza civile*. Milano, Rcs Libri, 2010.

¹⁴ Cfr. Richard McCORMICK: Notes on Moral Theology: the Abortion Dossier. *Theological Studies*, vol. 35., 1974. 356–357.; HARTE (2005) op. cit. 1.; COUGHLIN (2004) op. cit. 159.; BRESCIANI op. cit. 29., 34.; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE (ed.): *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Città del Vaticano, LEV, 2004. no. 568.: «il fedele laico è chiamato a individuare, nelle concrete situazioni politiche, i passi realisticamente possibili per dare attuazione ai principi e ai valori morali propri della vita sociale»; EUSEBI (1997) op. cit. 392–393., 400.; EUSEBI (2017) op. cit. 12.; Nota del curatore. Ibid. 5.: «si tratta della questione relativa ai criteri che possano permettere a ciascun individuo e a ciascun gruppo culturalmente significativo, senza deflettere da un agire coerente sul piano morale, di partecipare all'attività legislativa anche quando appaia non evitabile, in un dato contesto, che gli esiti di quest'ultima manifesteranno aspetti insoddisfacenti dal punto di vista etico». Presentando il volume collettaneo appena citato, Luciano Eusebi afferma che «i lavori predisposti, con le loro peculiarità e le loro diverse accentuazioni, convergono nella ricerca dei modi attraverso i quali perseguire pur sempre il massimo bene possibile (o il massimo contenimento del male) rispetto alla regolamentazione giuridica di una data materia, allorquando non appaia praticabile una regolamentazione della medesima che, secondo il sentire di chi intenda egualmente incidere nella fase legislativa, resti esente da inadeguatezze etiche» (p. 6).

¹⁵ Il caso è sempre più frequente nella vita politica di ordinamenti giuridici nati in seno a società pluraliste. Cfr. JOBLIN (1996) op. cit. 31–63.; COTTA op. cit. 65–66.; EUSEBI (2017) op. cit.; John FINNIS: Le leggi ingiuste in una società democratica. In: JOBLIN–TREMBLAY (ed.) op. cit. 99–105.; Angel RODRIGUEZ LUÑO: Le ragioni del liberalismo. In: JOBLIN–TREMBLAY (ed.) op. cit. 227–228.; Réal TREMBLAY: I cattolici e la società pluralista: il caso delle leggi imperfette. In: JOBLIN–TREMBLAY (ed.) op. cit. 265–266.; BERTONE op. cit. 855–856.; Antonio TARANTINO: *Diritti umani e questioni di bioetica naturale*. Milano, Giuffrè, 2003. 29–37.; EUSEBI (1997) op. cit.; MELINA op. cit. 468–472.; McCORMICK op. cit. 358–359.; ULSHAFFER op. cit. 12.; MAESTRI (November 1990) op. cit. 43.; MAESTRI (February 1990) op. cit. 50–51.; HARTE (2005) op. cit. 59–66.; UTZ (1998) op. cit. 307.; DRINAN op. cit. 149., 165.; BRISTOW op. cit. 186–187.; MAY (1995) op. cit. 12.; COMPAGNONI op. cit. 97–107.; CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI (ed.): *Planned Parenthood SE Pennsylvania v. Casey*, – 505 U.S. 833 – 1992.

¹⁶ In merito all'accezione di carattere strettamente giuridico dell'espressione "leggi imperfette" cfr. EUSEBI (2017) op. cit. 13., nota n. 2, in cui le norme imperfette vengono qualificate come «norme prive di sanzione per il caso in cui risultino violate».

dunque sono erronee o ingiuste.¹⁷ In sintesi l'imperfezione attiene ad una gradualità del bene, non del male.

2. L'illiceità del voto ad una legge ingiusta al fine di limitare gli effetti negativi

Formuliamo qui il giudizio di carattere morale riguardo a tutte le fattispecie prima indicate, giudizio che poi tenderemo di validare: *non è mai lecito proporre, votare o dare in qualsiasi modo appoggio formale¹⁸ ad una legge ingiusta anche perseguendo il fine buono di limitare i danni ed anche stretti da necessità.¹⁹ Lecito il fine di ridurre i danni, ma occorre che l'atto attraverso cui si ottiene questo fine sia esso stesso lecito dal punto di vista morale.²⁰* Il voto a favore di una legge ingiusta configura invece sempre un atto non moralmente lecito. L'eticamente valido principio della riduzione del danno non deve essere assorbito dal moralmente inaccettabile principio del male minore.²¹ Così Elio Sgreccia si esprime sul principio di ordine morale sotteso alla

¹⁷ Cfr. RODRIGUEZ LUÑO (2005) op. cit. § 1., in cui l'Autore afferma che non esiste una terza categoria di leggi oltre a quelle giuste ed ingiuste; Francesco D'AGOSTINO: Democrazia, obbligo giuridico e principio di maggioranza. In: JOBLIN-TREMBLAY (ed.) op. cit. 82.: «la difesa e la promozione della qualità della vita non ammettono che esistano leggi propriamente imperfette (perché l'ingiustizia che ne scaturirebbe sarebbe segno dell'impossibilità di un ordine sociale equilibrato in se stesso); MELINA op. cit. 479–480., nota n. 26: «talvolta nel dibattito sulla questione è stata introdotta, anche in buona fede, questa formulazione [legge imperfetta *N.d.A.*] che giudico non solo insufficiente, ma anche fuorviante: ogni legge umana è per sua natura imperfetta e perfezionabile, ma quando una legge è in grave contraddizione con un diritto fondamentale dell'uomo e ne permette la violazione essa non è solo imperfetta, ma ingiusta»; EUSEBI (2017) op. cit. 16.: «legge 'imperfetta' o [...] legge riferita ad un contesto 'imperfetto' – espressione in certo modo eufemistica, dato che potrebbe riguardare anche atti, in sé, del tutto negativi»; Piotr Ślęczka: Der Streit um die Enzyklika „Evangelium vitae“. In: STYCZEŃ-ŚLĘCZKA-RITTER (ed.) op. cit. 45.; HARTE (2005) op. cit. 129–130.; HARTE (2002) op. cit. 340.; HARTE (2005a) op. cit. 300–301.

¹⁸ Sotto il profilo della responsabilità morale esiste un aggravio di colpa in capo all'agente, autore di un atto malvagio (proponente una legge ingiusta), rispetto al collaboratore, che vota a favore della legittimazione di una legge ingiusta proposta da terzi. Ciò detto, come tenderemo di dimostrare, la natura della condotta sia dell'agente che del collaboratore è disordinata: anche il collaboratore è quindi agente, nel senso che la sua azione possiede un proprio oggetto malvagio. *Contra* cfr. EUSEBI (2017) op. cit. 20.

¹⁹ Cfr. BRISTOW op. cit. 186.: «it is never permissible for a Catholic to vote either in a legislative body, or a referendum, for a law that is contrary to the natural law, even to avoid a worse one, since evil may not be done that good may come». Dato che la tesi qui enunciata attiene alla morale naturale razionale e non in prima istanza alla Rivelazione, essa riguarda ovviamente non solo i cattolici, ma tutti i parlamentari al di là del loro credo che, in ipotesi, può anche mancare. *Contra* MYERS op. cit. 19.: «there are also certain limited circumstances (as in an election between two pro-abortion candidates, one of whom is more extreme than the other) in which it is possible for a Catholic legitimately to vote for a pro-abortion candidate. [...] A Catholic may support the candidacy of someone who would permit unjust killing only when the real alternatives are candidates who would permit even more unjust killing». Myer si riferisce al voto a favore del programma di un candidato, ma, per analogia, possiamo applicare questo suo giudizio anche al voto a favore di una legge.

²⁰ Cfr. RODRIGUEZ LUÑO (2002) op. cit. § 2.: «l'attività civile e politica mirante a ridurre gli effetti negativi di una legge gravemente ingiusta deve rispettare i principi generali della morale».

²¹ *Contra* SALA op. cit. 454.

tesi proposta: «quando si tratta di due mali morali, l'obbligo è di rifiutarli entrambi, perché il male non può essere oggetto di scelta e ciò anche quando, rifiutando quello che si presenta come male minore, si provocasse un male maggiore. Si porta l'esempio dell'ingiunzione che si facesse a qualcuno di commettere un furto o manomettere dei documenti con la minaccia che altrimenti si verificherebbe una violenza sessuale o la morte di altre persone. [...] Da un punto di vista oggettivo il furto non va compiuto, perché è male e quando da tale rifiuto derivasse una qualsiasi vendetta con un male morale più grave, questo non sarebbe imputabile se non a chi ha deciso di compiere il male. [...] Il male non può essere mai fatto oggetto di una scelta diretta e il fine buono non può essere raggiunto attraverso azioni cattive». ²² Analogamente William May: «nell'opporsi a tali leggi [ingiuste *N.d.A.*] non è mai lecito usare mezzi specificati dal loro oggetto come moralmente cattivi, ad es. mentire». ²³

Qui di seguito tenteremo di dare la prova che proporre, votare o appoggiare in qualsiasi modo una legge ingiusta rappresentano atti malvagi e dunque mai eleggibili anche perseguendo il fine buono di mitigare danni già esistenti o futuri ed anche stretti da necessità. ²⁴ I criteri dell'azione morale – oggetto, intenzione e circostanze – giocano un ruolo chiave per comprendere se è lecito dare il proprio voto o offrire sostegno a leggi ingiuste, ma meno inique di altre. Come insegnano le teorie morali legate al giusnaturalismo classico e fondate sul personalismo ontologico, non è moralmente lecito scegliere un oggetto malvagio anche perseguendo il fine buono di contenere i danni ed anche nel caso in cui in stato di necessità (circostanze) non ci fosse altro strumento per mitigare i danni. *Mai si può compiere il male anche per un fine buono ed anche se le circostanze ci obbligassero – perché tertium non datur – a compiere il male per evitare danni futuri.* Detto in altri termini, l'azione di limitazione dei danni deve essere lecita e non azione malvagia. ²⁵

Ora occorre però provare che il voto ad una legge ingiusta configura un'azione malvagia. Vi sono alcune condotte che nella prospettiva di una bioetica propria del personalismo ontologico vengono qualificate come azioni intrinsecamente malvagie: l'aborto, la fecondazione artificiale, la clonazione umana, l'eutanasia, etc. Una norma che legittimasse queste condotte sarebbe essa stessa una legge intrinsecamente malvagia non solo perché permetterebbe e favorirebbe queste pratiche, ma perché

²² Elio SGRECCIA: Manuale di bioetica. *Vita e Pensiero*, vol. 1. (2007) 236–237.

²³ MAY (1996) op. cit. 249. Cfr. RODRIGUEZ LUÑO (2002) op. cit. § 2.: «non è moralmente possibile collaborare alla promulgazione né all'applicazione di una legge gravemente ingiusta, quali sono le leggi che autorizzano o favoriscono l'aborto e l'eutanasia».

²⁴ Lo scrivente, relativamente allo stato di necessità, esprimerà in queste pagine un giudizio differente rispetto a quello articolato in un suo studio precedente. Cfr. SCANDROGLIO (2012) op. cit. Sez. II, Parte II, cap. 5, §§ 5.2–5.3.

²⁵ Cfr. EUSEBI (2017) op. cit. 6., in cui l'Autore sottolinea «l'esigenza di riconoscere soglie insuperabili di coinvolgimento [nella definizione di testi legislativi *N. d. A.*], secondo le diverse forme che esso possa assumere, ove il medesimo non appaia in grado di sortire alcun bene sostanziale, ma finisca per tradursi nell'avvallo del male»; Ibid. 12.: «ferma, in ogni caso, la necessità di una testimonianza nitida di quanto sia da riconoscersi come bene ed evitando che l'impegno suddetto [di carattere legislativo *N.d.A.*] possa assumere i contorni della cooperazione al male»; HARTE (2005) op. cit. 174–175.: «it is the justness of the proposal itself—the means to the change—that must be the first consideration».

a monte significherebbe *approvazione morale delle stesse a motivo della loro legittimazione giuridica*. Più in particolare potremmo affermare che l'oggetto della legge votata dal parlamentare contrasta con il bene oggettivo della persona, così come aborto, fecondazione artificiale ed eutanasia contrastano parimenti con il bene oggettivo della persona. Queste leggi in buona sostanza riproducono in norme positive l'oggetto malvagio scelto dal singolo quando vuole abortire, praticare l'eutanasia, etc., fanno propria in senso giuridico la coloritura morale della condotta da disciplinare, ne ricevono la specie morale: qualificano come diritto una condotta malvagia. E tale coloritura morale permane al di là dell'intenzione del soggetto votante. Così Michael Baker: «if the amendment or the bill condones abortion in the slightest degree the end embodied in the thing he does —voting to permit abortion— is evil and causes the act itself to be morally evil. The thing he does, because of what it contains, betrays his intention. His intended end (*finis operantis*) may be good, but the natural or inherent end (*finis operis*), the permission of abortion in whatever degree, is evil and colours his act inevitably as something evil».²⁶ Come il singolo fa suo l'oggetto malvagio “aborto” e “fecondazione artificiale” quando ricorre a queste pratiche anche per fini buoni, così il legislatore fa suo l'oggetto malvagio “aborto” e “fecondazione artificiale” quando vota una norma che legittima queste pratiche anche se il voto è orientato a ulteriori fini eticamente leciti. La valutazione non muta per le altre tipologie di norme che invece non sono intrinsecamente ingiuste, ma estrinsecamente ingiuste, perché, al di là del motivo che fonda la loro iniquità, sono sempre contrarie a giustizia e il voto rappresenterebbe comunque un'adesione alla volontà di legittimazione dell'ingiustizia. *La legge perciò esprime un contenuto valoriale perché essa disciplina volontà. La legge allora si presenta come un'entità giuridica volitiva, come un oggetto morale contenuto in norme, al pari dell'esistenza in senso astratto dell'oggetto morale “assassinio” e “furto”*. In altri termini *il voto a favore di tali leggi è atto malvagio perché il suo oggetto coincide con l'approvazione dell'ingiustizia della legge, ossia la legittimazione dell'ingiustizia. E dunque il voto a favore configura un'azione malvagia a motivo dell'oggetto del voto. Oggetto del voto è il finis operis della legge, già cristallizzato nei suoi profili morali*. Relativamente a questo snodo concettuale Damian Fedoryka così argomenta: «if we take into account that a law that permits abortions even as it regulates them is an unjust law because it positively affirms or assumes a right to abortion, we have also to recognize that support for such an unjust law is a support of the right to abortion. [...] In the case of an unjust permissive law that regulates abortion, the legislator who participates in such a law legislates conditions authorizing what is unconditionally unjust regardless of any personal desire to reduce the number of abortions. [...] For the legislative act authorizes the injustice and evil of abortions even as it restricts them. It does not simply tolerate or allow or passively permit them. And in voting for the law, the legislator cannot claim that the authorization is an act that he does not participate in but only tolerates, something willed by the other legislators who may happen to be

²⁶ Michael BAKER: *Evangelium Vitae 73 and the Supreme Principle of Morals*. In: http://www.superflumina.org/ev73suprempr_final.html (consultato il 26/04/2022).

pro-abortion but are willing to accept regulations. Given the nature of the legislative act and his participation in it, the legislator formally wills what the law intends. [...]. In voting for an unjust permissive abortion law, the legislator must necessarily take responsibility for the intentions included in the law. The unjust permissive law is a pro-abortion law no matter how heavily it regulates abortions. And the legislator's cooperation in its enactment is a pro-abortion act, even if he intends the good of reducing the number of abortions. [...] And actions in the external world, such as legislative authorization of abortion or the performance of abortion are by their very rational structure, if performed rationally and consciously, such that they go against the good». ²⁷

Con approccio più analitico potremmo affermare che il voto a favore corrisponde alla volontà di produrre l'effetto "approvazione della norma" che comporta a sua volta la legittimazione della condotta, concretando in tal modo un oggetto morale illecito, così come chi vuole l'effetto "morte" di persona innocente concreta l'oggetto morale illecito "assassinio". Sezionando in modo ancor più dettagliato questa affermazione, si potrebbe argomentare che dal momento che *votare a favore significa in senso tecnico-giuridico approvare e approvare significa produrre certi effetti giuridici* – ad esempio legittimare una certa condotta – questa serie di equivalenze espresse in sillogismo ci porta a concludere che *votare a favore significa produrre certi effetti e la volontarietà del voto significa volontarietà nel produrre questi effetti. E se gli effetti ricercati sono contrari alla legge naturale* – così come l'effetto morte di persona innocente nell'omicidio – *ne consegue che il voto a favore è moralmente non accettabile*.

A questo punto è opportuno mettere in evidenza un triplice aspetto di fondamentale importanza. *Il voto a favore di una legge ingiusta rappresenta contemporaneamente un atto in sé moralmente illecito, come appena visto, e una collaborazione formale immediata e prossima al male con gli altri votanti, se il votante è consapevole che il suo voto a favore concreta una legittimazione della condotta iniqua, ²⁸ oppure, se non*

²⁷ FEDORYKA op. cit. 321., 324., 326., 329. (corsivi nel testo). Cfr. UTZ (1997) op. cit. 183. Alcuni autori sul punto sostengono argomentazioni autoconfutatorie. Glinka Cfr. Maurizio Pietro FAGGIONI: Il teorema della legge imperfetta e il principio del male minore. In: EUSEBI (2017) op. cit. 101.: «se una legge è ingiusta non esiste principio morale che possa giustificarla e votarla è un male, tuttavia il parlamentare di retta coscienza non sta proponendo o approvando una legge ingiusta *simpliciter*, ma si sta impegnando per rendere meno ingiusta una legge ingiusta: egli sceglie di votare un male minore, la legge meno ingiusta». L'esimente si troverebbe nello stato di necessità, ma le condizioni non hanno il potere di mutare la natura di un atto malvagio.

²⁸ Per collaborazione formale si intende un atto cooperativo di un soggetto che condivide il fine dell'atto dell'agente principale. Viene da chiedersi, in merito alla collaborazione immediata e prossima dove il collaboratore pone in essere la medesima azione dell'agente/degli altri cooperanti (votare una legge), che ruolo giochi, relativamente alla collaborazione formale, l'errore del collaborante sull'identità dell'atto proprio e/o dell'agente. È questione, noi crediamo, di carattere definitorio: se per condivisione si intende solo identità dei fini morali tra collaborante e agente (condivisione oggettiva), nulla rileverebbe la consapevolezza della reale identità dell'azione del cooperante o dell'agente. Ad esempio: Tizio crede di scegliere l'oggetto morale X di una certa azione invece sta scegliendo Y e Caio ha scelto Y. La coincidenza di oggetti realmente scelti configura condivisione oggettiva

esistesse questa consapevolezza, *una collaborazione materiale e, qualora il votante avversasse/non avversasse la condotta legittimata dalla legge, una collaborazione materiale/formale a favore di quei cittadini che si avvarranno della legge come strumento per far proprie le condotte ivi disciplinate*. Per decidere poi della liceità delle collaborazioni di tipo materiale prima indicate occorrerebbe far riferimento al principio del duplice effetto e quindi soprattutto alla proporzione tra gli effetti positivi ed effetti negativi. Ma ciò che rileva dal punto di vista morale sta a monte, ossia nel giudizio di illiceità del voto in sé a favore di una legge ingiusta, prima che esso si configuri come collaborazione formale/materiale in relazione agli altri parlamentari e al di là del fatto che la legge diventi strumento usato dai consociati. *Ciò che in ultima istanza rende illecito tale voto sta nel fatto che votare a favore produce l'effetto "legittimazione del male" ed è tale effetto l'oggetto dell'azione di votare, anche nel caso in cui non fosse riconosciuto come tale dal votante perché l'oggetto del voto rimarrebbe intrinsecamente disordinato. Rectius: il voto a favore coincide, si identifica con la legittimazione della condotta o legittimazione in senso più ampio dell'ingiustizia, voto dunque inteso come volontà di legittimare. Gli altri possibili effetti buoni – ad esempio l'evitare il varo di una legge più iniqua – sono posteriori a questo, cioè sono effetti causalmente connessi con questo primo effetto e assumono le vesti di fini ulteriori*. Per comprendere meglio questo passaggio argomentativo articoliamo un esempio. La valutazione morale dell'azione di togliere il tubo endotracheale ad un paziente terminale, il quale necessita della ventilazione assistita per sopravvivere, al fine di non farlo più soffrire non può essere ricostruita nel modo seguente: l'azione materiale è il distacco del respiratore, l'oggetto morale è "eliminare le sofferenze", oggetto moralmente buono. La morte sarebbe effetto indiretto non ricercato direttamente. Bensì il corretto giudizio nasce dalla descrizione della dinamica fattuale degli effetti prodotti e quindi necessariamente ricercati: l'azione materiale è il distacco del respiratore, il fine ricercato "eliminare le sofferenze" è prodotto dall'effetto "morte". Ergo chi ricerca il fine buono "eliminare

di fini. Se invece per condivisione, sempre nel caso della collaborazione immediata e prossima, s'intende l'adesione consapevole da parte del cooperante al fine perseguito dall'agente (condivisione soggettiva), ciò comporta che i due fini perseguiti debbano essere identici sotto la prospettiva della percezione soggettiva, poco rilevando la prospettiva oggettiva, quindi poco rilevando l'errore. A seconda dell'azione o azioni su cui cadrà l'errore si produrranno i seguenti casi: Tizio crede di porre in essere l'atto X, invece è Y, e crede che anche Caio compia X, quando invece è Z (oppure anche Y). Oppure: Tizio crede di porre in essere l'atto X, invece è Y, e crede che anche Caio compia X, e X è il reale oggetto dell'azione di Caio. Oppure: Tizio compie X e lo riconosce come tale e riconosce, senza ingannarsi, che anche Caio compie X. Oppure: Tizio compie X e lo riconosce come tale e crede che anche Caio compia X, quando invece è Y. Riteniamo che si possa parlare di collaborazione quando il collaborante vuole condividere il medesimo fine dell'agente, non rilevando un possibile inganno sull'identità della propria e/o altrui azione. Ciò comporta che l'oggetto morale scelto, reale o presunto che sia, debba essere identico tra collaborante e agente. In tal modo la collaborazione formale si potrebbe predicare solo in presenza di tutti gli elementi di imputabilità quali la volontarietà in merito ad un certo oggetto morale, vero e presunto che sia, e il giudizio che tale oggetto è il medesimo scelto dall'agente principale. Così verrà attribuita alla collaborazione materiale l'azione in cui il collaborante ritiene, erroneamente, che l'oggetto della propria azione sia differente da quello dell'agente principale (come ricordato l'errore può riguardare il proprio atto, quello dell'agente o entrambi).

le sofferenze” non può che volere l’antecedente effetto “morte”, che costituisce il vero, perché reale, oggetto della condotta. Perciò l’azione morale è “assassinio”, la cui natura è malvagia, orientata ad una intenzione buona: eliminare la sofferenza.

Analogamente l’atto materiale del voto non è informato dall’oggetto “limitare i danni” a cui si accompagna la tolleranza dell’effetto negativo “legittimazione della condotta iniqua”. Infatti, la compressione dei danni rappresenta l’effetto prodotto dal varo della legge ingiusta che coincide con la legittimazione della condotta iniqua. Di contro il vero oggetto dell’atto del voto è appunto la legittimazione della condotta illecita e il fine remoto è la limitazione del danno. Come solo la morte permetterà di far cessare la sofferenza in capo al paziente, parimenti solo la legittimazione dell’ingiustizia avvenuta grazie ai voti a favore permetterà la limitazione dei danni. Quando allora l’effetto negativo è causa di quello positivo, volere quest’ultimo significa volere direttamente il primo. E, rispetto al paradigma assiologico qui adottato, non si può volere un oggetto malvagio per un fine buono. «Non si può usare una cosa illecita e sconveniente per far fronte ai danni o ai bisogni del prossimo»²⁹ spiega Tommaso dove l’espressione “cosa illecita e sconveniente” rimanda alla realtà di un oggetto di volontà intrinsecamente malvagio che non può essere in nessun modo usato, ossia – per ciò che ci concerne – votato.

²⁹ Tommaso D’AQUINO: *Summa Theologiae*, II-II., q. 110., a. 3, ad 4.

